



COMUNE DI CEGGIA
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Regolamento per l'erogazione di interventi di sostegno per cittadini in condizioni di disagio socio/economico

Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 75 del 29.12.2017

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di accesso, la gestione e l'erogazione degli interventi economici finalizzati a prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno di persone singole e famiglie derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità e diritti di cittadinanza, in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione e della legislazione nazionale e regionale vigente.
2. Gli interventi economici disciplinati dal presente Regolamento sono erogati nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Articolo 2 - Destinatari

1. I destinatari degli interventi economici di cui al presente Regolamento sono i residenti regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione del Comune di Ceggia (VE) da almeno un anno che si trovino in condizioni di disagio socio/economico.
2. In pendenza del procedimento di cancellazione anagrafica e fino alla definizione dello stesso sono sospesi tutti gli interventi economici di cui al presente Regolamento, fatti salvi quelli di cui al comma successivo.
3. Possono essere erogati interventi di emergenza anche a favore di persone temporaneamente presenti nel territorio comunale che si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili per legge. Tali interventi rivestono comunque carattere temporaneo, straordinario e di emergenza.

Articolo 3 - Finalità degli interventi

1. Gli interventi di cui al presente Regolamento sono finalizzati alla prevenzione del disagio e della marginalità sociale, laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.
2. Tale integrazione deve considerarsi un supporto alle difficoltà temporanee della famiglia, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale.
3. Gli interventi di cui al Regolamento vanno a integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici o privati che, a vario titolo, supportano i nuclei familiari e/o i singoli. Pertanto, essi vanno posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi in un'ottica di rete e sussidiarietà, anche ai fini della loro quantificazione.

Articolo 4 - Presa in carico e piano individualizzato di inclusione

1. I destinatari degli interventi economici che soddisfano le condizioni di accesso di cui al presente Regolamento saranno coinvolti in un percorso di inclusione finalizzato a garantire il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3.
2. La presa in carico si articola in tre momenti:
 - a. una fase di valutazione professionale del bisogno effettuata dall'assistente sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa e dei bisogni che vi sottendono. Questa fase prevede

anche la messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;

- b. predisposizione e sottoscrizione di un progetto condiviso, rispettando i principi di appropriatezza e di efficacia, che preveda l'assunzione di compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno;
- c. verifica periodica, rapportata alla durata dell'intervento stesso, degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento.

3. All'interno del progetto di presa in carico sono contenute le modalità di erogazione degli interventi economici.

Articolo 5 - Requisiti di accesso, cause di esclusione, quantificazione degli interventi economici

1. Hanno accesso agli interventi economici di cui al presente Regolamento, secondo le modalità descritte in seguito per le diverse tipologie di contributo, i cittadini in possesso dei requisiti anagrafici di cui all'art. 2, commi 1 e 2, e appartenenti a nuclei familiari che si trovino in una condizione di disagio socio-economico valutato attraverso il calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui al d.p.c.m. n. 159/13 e, ai fini di una attualizzazione, le ultime due buste paghe o altro titolo rappresentativo della condizione economica e di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale a qualunque titoli concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.p.c.m. n. 159/13, rappresenta causa di esclusione dagli interventi economici il possesso da parte del nucleo familiare:

- a. di patrimonio mobiliare al momento della presentazione della domanda di valore superiore a quello definito annualmente dall'Amministrazione comunale;
- b. di patrimonio immobiliare diverso dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, se posseduta a titolo di proprietà; (rette valore catastale)
- c. dei seguenti beni mobili registrati:
 - uno o più autoveicoli di potenza massima superiore a 50 kW immatricolati nei 24 mesi precedenti la richiesta di intervento;
 - uno o più motocicli di cilindrata pari o superiore a 500 cc (o di potenza equivalente) immatricolati nei 24 mesi precedenti la richiesta di intervento;
 - uno o più natanti o barche da diporto se non destinati all'attività lavorativa

3. Per quantificare l'importo degli interventi economici di sussistenza o di inclusione attiva di cui agli artt. 7 e 9 si procede nel modo seguente:

- a. determinazione della percentuale di contributo in base all'ISEE. La percentuale di contributo è massima (100%) per ISEE (o ISEE corrente) minore o uguale a 3.000; minima (0%) per ISEE (o ISEE corrente) maggiore o uguale a 6.000; per valori ISEE (o ISEE corrente) compresi tra 3.000 e 6.000, la percentuale di contributo viene determinata in maniera inversamente proporzionale.
- b. determinazione del contributo massimo erogabile, moltiplicando la percentuale ISEE di cui al comma a) per il contributo massimo e per la scala di equivalenza relativa alla numerosità del nucleo familiare, fino ad un massimo di cinque componenti.

- c. calcolo dell'importo potenzialmente erogabile, sottraendo dal valore del contributo massimo erogabile gli altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale a qualunque titoli concessi dal Comune, dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni.
4. Per presentare la richiesta di intervento economico deve essere posseduta un'attestazione ISEE in corso di validità.
 5. Qualora la situazione reddituale effettiva al momento della presentazione della richiesta di intervento economico sia migliorata o peggiorata sostanzialmente rispetto a quella dichiarata ai fini ISEE e, in caso di suo peggioramento, non fosse stato possibile procedere al calcolo dell'ISEE corrente di cui all'art. 9 del d.p.c.m. n. 159/13, il richiedente è tenuto a presentare la relativa documentazione integrativa. I dati così raccolti, rapportati all'anno, sostituiranno quelli contenuti nella dichiarazione ISEE ai fini del calcolo dell'importo erogabile di cui al comma 4, lettera b).
 6. Per modifica sostanziale dell'effettiva situazione reddituale si intende quella derivante da una variazione rispetto a quanto dichiarato ai fini ISEE superiore al 25%.

Capo II INTERVENTI ECONOMICI

Articolo 6 - Interventi economici di assistenza sociale

1. Gli interventi economici erogati dal Comune di Ceggia, secondo le finalità di cui all'art. 3, si articolano in:
 - a. intervento economico di sussistenza;
 - b. intervento economico per l'inclusione attiva;
 - c. intervento economico finalizzato.

Articolo 7 - Intervento economico di sussistenza (descrizione)

1. E' un intervento economico diretto a persone prive di parenti tenuti all'obbligo alimentare, in grado di supportarli, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. ultrasessantacinquenni affetti da invalidità permanente formalmente accertata e di grado non inferiore al 74% che si trovino nella condizione di disagio economico di cui all'art. 5
 - b. inabili al lavoro che si trovino nella condizione di disagio economico di cui all'art. 5
2. Su valutazione del servizio sociale l'intervento può riguardare persone o nuclei, non rientranti nella definizione del punto 1, per i quali non sia possibile temporaneamente (es. malattia grave, presenza di un neonato o gravidanza) attivare o riattivare percorsi di inclusione attiva.
3. I familiari non conviventi sono coinvolti, ove possibile, anche al fine di un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alla condizione di disagio socio-economico manifestata dal richiedente l'intervento economico.

Articolo 8 - Intervento economico di sussistenza (disciplina)

1. L'intervento è erogato in presenza delle seguenti condizioni:
 - a. possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 7 (per gli stranieri non comunitari e comunitari il contributo può essere concesso a fronte di titolo di soggiorno valido);
 - b. avvio del percorso di cui all'art. 4, laddove possibile;

- c. situazione economica entro i parametri definiti all'art. 5 .
2. Il contributo può essere erogato una tantum o mensilmente, per un periodo massimo di 12 mesi. Può essere reiterato, anche in misura ridotta, previo aggiornamento del piano individualizzato di assistenza di cui all'art. 4.
3. L'erogazione dell'intervento economico di sussistenza è incompatibile con l'erogazione prevista dall'art. 9 (intervento economico di inclusione attiva).

Articolo 9 - Intervento economico di inclusione attiva (descrizione)

1. E' l'intervento economico previsto per le persone sole o per i nuclei familiari in cui sono presenti uno o più potenziali percettori di reddito abili al lavoro che, a causa di avvenimenti temporanei e/o imprevisti, si trovino temporaneamente in assenza di redditi da lavoro o con redditi insufficienti al soddisfacimento dei bisogni primari secondo le modalità di cui all'art. 5.
2. In particolare, l'intervento è orientato al recupero della piena autonomia economica della famiglia attraverso la rimozione degli ostacoli che hanno prodotto la non autosufficienza economica, evitando la cronicizzazione assistenziale.
3. Nel progetto individualizzato sono definiti obiettivi raggiungibili nel breve periodo, dando pieno sviluppo alle potenzialità di tutti i componenti il nucleo familiare che siano in grado di sostenere un'attività lavorativa a integrazione, anche parziale, del reddito familiare.
4. Si considerano, di norma, non in grado di sostenere un'attività lavorativa i componenti del nucleo familiare, abituali percettori di reddito, che si trovino in una o più delle seguenti condizioni, idoneamente documentate:
 - a. presenza di gravi patologie psicofisiche, certificate dai competenti servizi della sanità pubblica territoriale, che impediscono temporaneamente un'attività lavorativa;
 - b. stato di gravidanza o puerperio dell'unico componente del nucleo familiare percettore di reddito, per il periodo di 4 mesi precedenti e 6 mesi successivi al parto.
5. Il servizio sociale territoriale elabora un progetto di assistenza individuale condiviso con gli interessati. Essi sono tenuti a rispettare gli impegni presi, pena la possibile esclusione dal beneficio dell'intervento di cui al presente articolo.
6. In un'ottica di reciprocità, di valorizzazione delle risorse e di riattivazione delle competenze personali, laddove sia sostenibile ed opportuno, è possibile incentivare l'utenza beneficiaria di sostegno economico a svolgere prestazioni a carattere volontario a favore della comunità.

Articolo 10 - Intervento economico di inclusione attiva (disciplina)

1. L'intervento è erogato in presenza delle seguenti condizioni:
 - a. possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 9 (per gli stranieri non comunitari e comunitari il contributo per l'inclusione attiva può essere concesso a fronte di titolo di soggiorno valido);
 - b. avvio del percorso di cui all'art. 4;
 - c. situazione economica entro i parametri di accesso di cui all'art. 5;
 - d. iscrizione alle apposite liste del Centro per l'impiego del singolo o dei membri della famiglia potenziali percettori di reddito.
2. La durata massima dell'Intervento economico di inclusione attiva è di 6 mesi eventualmente rinnovabile.
3. L'intervento può essere reiterato

- a. qualora si verificano, per ragioni indipendenti dalla volontà delle persone coinvolte, eventi che, documentati anche dal servizio sociale professionale, compromettano il percorso di inclusione attiva lavorativo previsto dal progetto di assistenza individuale.
 - b. nel caso di obiettivi raggiungibili a medio / lungo termine
4. Si considerano inadempienti i componenti del nucleo che abbiano:
- a. rifiutato offerte di lavoro;
 - b. cessato volontariamente un'attività lavorativa;
 - c. tenuto comportamenti incompatibili con la ricerca di un lavoro;
 - d. non rispettato gli impegni assunti nell'ambito del progetto di assistenza individuale
5. L'erogazione dell'intervento economico di inclusione attiva è incompatibile con l'erogazione dei contributi previsti all'art. 7 (intervento economico di sussistenza).
6. In casi eccezionali, per i quali l'equipe curante che segue gli utenti del SER.D, della Salute Mentale Adulti e della Disabilità certifichi con propria specifica e motivata relazione che i limiti temporali di cui al presente articolo confliggono gravemente con i programmi terapeutici riabilitativi multidisciplinari attivati dal servizio specialistico che li ha in carico e in corso, possono essere valutate ulteriori reiterazioni dell'intervento economico di riferimento.

Articolo 11 - Intervento economico finalizzato (descrizione)

1. L'intervento economico finalizzato è destinato a integrare i redditi di singoli cittadini o di famiglie quando debbano affrontare situazioni che richiedono un eccezionale e straordinario onere economico.

Articolo 12 - Intervento economico finalizzato (disciplina)

1. L'intervento è erogato in presenza delle seguenti condizioni:
- a. requisiti di cui all'art. 2;
 - b. avvio del percorso di cui all'art. 4, laddove possibile;
 - c. situazione economica entro i parametri definiti all'art. 5.
2. L'intervento può essere erogato in una o più soluzioni, tenuto conto delle risorse disponibili e **degli esiti dell'istruttoria**. Per ogni erogazione il servizio sociale territoriale verifica la compatibilità tra l'entità dell'intervento economico finalizzato e gli eventuali interventi economici già concessi, nonché l'assenza di inadempienze del singolo e/o del nucleo rispetto all'eventuale progetto di assistenza individuale concordato preventivamente.
3. E' di norma ammesso a contributo il pagamento di:
- a. bollette luce, acqua, gas. Il cittadino si impegnerà a chiedere immediatamente la rateizzazione degli importi dovuti agli Enti erogatori;
 - b. spese per trasloco;
 - c. arretrati dell'affitto e spese condominiali;
 - d. spese per il reperimento di soluzioni abitative temporanee;
 - e. spese sanitarie non coperte dal servizio sanitario nazionale.
4. Richieste relative a interventi non compresi nell'elenco di cui sopra sono valutate in relazione al singolo progetto di assistenza e adeguatamente motivate in ordine alla loro necessità e funzionalità a tale progetto.
5. Ogni spesa deve essere debitamente documentata e rendicontata.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13 - Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive

1. Il Comune effettua controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate e a quant'altro previsto dal presente Regolamento ai fini della richiesta di intervento economico comunale secondo quanto previsto dalla normativa vigente e per gli effetti dalla stessa stabiliti.
2. I controlli sono di tipo formale e sostanziale, diretti ed indiretti, utilizzando in primo luogo le informazioni in possesso del Comune. I controlli potranno essere effettuati anche con ricorso a tutti i mezzi istruttori a disposizione, eventualmente con l'ausilio dei competenti Organi e Autorità, quali la Guardia di Finanza.
3. In particolare, i controlli possono riguardare la verifica delle dichiarazioni:
 - palesemente inattendibili;
 - contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del dichiarante o richiedente e/o di terzi contenuti nella domanda, nella documentazione o nella dichiarazione ISEE;
 - illogiche rispetto al tenore di vita del richiedente e/o del nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso dell'Amministrazione comunale;
 - con valore ISEE pari a zero.
4. Gli Uffici preposti all'attività di controllo possono altresì richiedere all'interessato, in uno spirito di reciproca collaborazione, idonea documentazione che non sia reperibile presso una Pubblica Amministrazione o un Gestore di servizi pubblici, atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità, nonché acquisire ulteriori elementi conoscitivi. La mancata o tardiva presentazione della documentazione richiesta ovvero la sua incompletezza o inidoneità comporteranno il diniego o la revoca dell'intervento.
5. Nel caso di errori materiali di modesta entità gli Uffici comunali invitano il richiedente a presentare una dichiarazione in variazione entro un congruo termine.
6. In ogni caso, qualora all'esito delle verifiche e dei controlli suddetti, emergano elementi di non veridicità su quanto dichiarato, è garantito il contraddittorio con l'interessato, il quale viene formalmente invitato a presentare in un termine perentorio non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, eventuali idonee controdeduzioni e/o documentazione atta a fornire esaustive motivazioni al fine di giustificare le difformità riscontrate. La comunicazione di contestazione e di invito al contraddittorio vale altresì quale comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
7. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni si procederà a norma di legge e saranno adottate tutte le misure utili a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

Articolo 14 - Disposizioni di carattere generale

1. I competenti Servizi Sociali all'atto della presentazione della domanda provvedono a rilasciare la comunicazione di avvio del procedimento.
2. Nel caso in cui la domanda non sia completa, i competenti Uffici procedono alla richiesta scritta di integrazione della documentazione, sospendendo i termini del procedimento.

3. Qualora la documentazione integrativa non venga prodotta entro trenta giorni dalla data della richiesta, la domanda è improduttiva di effetti e viene archiviata.
4. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione necessaria, i competenti Servizi Sociali provvedono a comunicare per iscritto l'esito dell'istruttoria.
5. Il richiedente l'intervento economico, il familiare di riferimento o il tutore/curatore/amministratore di sostegno, in uno spirito di leale collaborazione, sono tenuti a fornire agli Uffici ogni informazione o documentazione utile alla definizione della domanda.
6. Tutti gli interventi sono erogati a seguito dell'istruttoria e delle valutazioni professionali di competenza dell'Assistente sociale, conformemente alle disposizioni del presente Regolamento e nei limiti delle ordinarie risorse finanziarie disponibili.
7. L'Assistente sociale che definisce l'istruttoria considera anche la situazione globale del nucleo familiare del richiedente sotto il profilo degli eventuali interventi economici e prestazioni in essere che concorrono a quantificare le entrate complessive del nucleo stesso, secondo la normativa vigente, come stabilito all'art. 5.
8. Tutti gli interventi economici previsti dal presente regolamento possono essere effettuati anche mediante la consegna di *titoli di spesa* validi per l'acquisto di generi di prima necessità, presso una rete di esercizi commerciali convenzionati.
9. A completamento dell'istruttoria, viene adottato il provvedimento di assegnazione dell'intervento economico o il provvedimento motivato di diniego.

Articolo 15 – Determinazione degli importi

1. I limiti ISEE e gli importi del patrimonio mobiliare e del contributo massimo previsti all'art. 5 vengono determinati con provvedimento comunale e possono essere rivisti annualmente.

Articolo 16 – Deroghe

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, per i soli soggetti già in carico all'Amministrazione Comunale alla data dell'1 gennaio 2018, si confermano gli interventi in essere, per un periodo non superiore a quello previsto nel provvedimento di assegnazione del contributo.